

transizione, delle problematiche contabili, fiscali e giuslavoristiche - conseguenti alla trasformazione dell'I.N.P.G.I. in fondazione - il Consiglio (del. 288/1994) demandò al Presidente l'eventuale affidamento, a professionalità esterne, della collaborazione in materia. Una speciale commissione interna fu, altresì, nominata (del. 105/1995) per la revisione dei procedimenti contabili-amministrativi al fine di predisporre un sistema di contabilità integrata. Successivamente, essendo pervenute alcune offerte di servizi da imprese specializzate, il Consiglio (n. 166 del 19.7.1995) affidò ad un raggruppamento temporaneo di esse l'esecuzione del " processo di revisione globale ⁵ in chiave privatistica, in conseguenza dell'avvenuta trasformazione dell'Istituto", al prezzo complessivo di lire 657.600.000 + i.v.a.

3. Altre vicende significative

Altre "vicende" di maggior interesse che hanno caratterizzato la gestione dell'Istituto nel periodo in esame sono, così, riassumibili:

a) problema riguardante i pensionamenti anticipati in applicazione dell'art. 37 della legge n. 416/1981 (c.d. *prepensionamenti* per dichiarazione dello stato di crisi). Ad appositi quesiti, il Ministero vigilante ha risposto nel novembre 1994 facendo - tra l'altro - presente la legittimità della risoluzione anticipata del rapporto, nel rispetto delle condizioni di legge, ed escludendo l'azionabilità

⁵ Revisione della struttura organizzativa alla luce del nuovo quadro di riferimento; rivisitazione del sistema contabile da predisporre secondo canoni civilistici; predisposizione del bilancio di apertura della fondazione nel nuovo quadro normativo ed operativo; controllo di gestione; revisione ed integrazione del sistema informativo; formazione, addestramento ed assistenza del personale.

d'ufficio della ricongiunzione dei periodi assicurativi in un'unica gestione previdenziale. Per contenere le conseguenze dello "scivolo" verso la pensione anticipata nonchè evitare che potesse rappresentare quasi uno strumento per la soluzione delle crisi, l'I.N.P.G.I., con "linee guida" agli uffici per l'applicazione della citata legge n. 416, aveva già dal 6/2/1996 limitato l'abbuono contributivo (15 anni) solo al periodo intercorrente dalla data del pensionamento al compimento dei 65 anni di età e previsto che, nel caso di ritorno alla professione quale lavoratore dipendente, i contributi versati non fossero più utilizzabili ai fini di pensione supplementare ma da considerarsi perduti (delib. Cons. n.13 del 6.2.1996).

La vicenda, che ha suscitato notevole interesse nella categoria (in particolare, l'ordine dei giornalisti della Lombardia ⁶) per l'incidenza della spesa a carico dell'Ente - suscettibile di compromettere il futuro equilibrio del bilancio e la consistenza delle riserve patrimoniali - è stata, tuttavia, risolta con la recente legge 29.7.1996, n.402 (in G.U. n.181 del 3/8/1996 ed *ivi* testo coordinato) di conversione, con modificazioni, del d.l. 14.6.1996, n.318. Oltre ad aver ripristinato fino al 31.12.1997 la cassa integrazione per i giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi, l'art.2 di detta legge ha: limitato a cinque anni lo scivolo contributivo per i prepensionamenti, fino al raggiungimento dei 30 anni di contributi; comunque contenuto detto scivolo, se l'età supera i 60 anni, alla differenza fino ai 65 anni (limite per ottenere la pensione di vecchiaia); introdotto il divieto di cumulo di trattamenti pensionistici differenti; previsto il riassorbimento dello scivolo in caso di ritorno al lavoro.

Tuttavia, le precisazioni del Ministero del lavoro (lettera in data 19/8/1996 secondo cui non avrebbero alcun valore cogente gli indirizzi

⁶ Comunicazioni del febbraio 1996, in proposito, sono pervenute anche al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo. Aggiungasi che presso la Procura Regionale di Roma della stessa Corte è, comunque, in corso una istruttoria.

interpretativi adottati dal Cons. di Amministrazione dell'I.N.P.G.I. il 6/2/1996 essendo stata la legge sull'editoria modificata solo col d.l. 16/4/1996)⁷ hanno provocato ferma presa di posizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Stampa Romana ed un confronto tra FNSI ed I.N.P.G.I., da un lato, col Ministero del Lavoro e FIEG, dall'altro. L'Ente ha segnalato *“profonda preoccupazione per le conseguenze di una possibile distorta applicazione della legge sull'editoria n.416/1981 in materia di prepensionamenti”* ed auspicato globale revisione di essa *“al fine di consentire la sopravvivenza del settore e la stabilità dell'I.N.P.G.I.”*⁸. Ed infatti, secondo dati diffusi dall'Istituto stesso, solo nel 1995 si sono dovuti fronteggiare 90 (pre)pensionamenti - pari al 49% del totale dell'ultimo quinquennio - con importo medio lordo di circa lire 98,5 milioni per un costo globale di quasi 9 miliardi di lire;

b) applicazione delle innovazioni normative dettate dall'art.6 della legge 24.12.1993 n.537 in materia di contratti pubblici. In particolare: 1) per quelli già rinnovati per l'anno 1994 l'Ente ha chiesto la riduzione del 10% e, nelle ipotesi di rifiuto della controparte, ha provveduto a disdire il contratto stesso, salvi i casi di attivazione della procedura di accertamento della congruità del prezzo; 2) per i contratti di manutenzione esclusiva per apparecchiature elettroniche ad elevata tecnologia, ha mantenuto i prezzi di norma praticati a livello nazionale dalle case costruttrici;

c) proroga al 31 dicembre 1995, per gli iscritti con oltre 15 anni di contributi effettivamente versati all'Istituto, della facoltà di costituire una rendita vitalizia, previo riscatto (delib. n.214 del 27.10.1994 e n. 151 del 22.6.1995);

⁷ Nota agenzia Ansa del 10/9/96 (ore 17,24) riportata da molti quotidiani.

⁸ Nota agenzia Ansa del 24/9/1996 ore 16,08.

d) per effetto dell'art. 12 (co.1) del d. l. 22.5.1993 n. 155 sul contenimento della spesa pubblica (convertito con l. 19 luglio 1993 n. 243), l' I.N.P.G.I. - come gli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, elencati nella tab.A allegata alla legge 5.8.1978 n. 468 - ha continuato a versare presso la Tesoreria centrale dello Stato, negli anni 1994 e 1995, il c.d. "prelievo forzoso" pari al 25% delle entrate contributive, di qualsiasi natura, riscosse nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento (rispettivamente: circa 86 ed 1,3 miliardi di lire).

In merito furono presentati ricorsi al TAR del Lazio con richiesta di sospensiva del provvedimento, anche a causa della situazione di crisi del settore che ha ridotto le entrate contributive ed aumentato le uscite per prestazioni: la Sez. 3^a bis, con sentenza n. 237/1996, li ha dichiarati in parte infondati ed in parte inammissibili per difetto di giurisdizione.

La situazione ha creato talune difficoltà di liquidità di cassa per l'I.N.P.G.I. che, per fronteggiare le prestazioni, ha dovuto ricorrere nel maggio 1995 (delib. n. 106) allo smobilizzo del portafoglio titoli la cui consistenza nominale era pari a lire miliardi 6,100;

e) nell'estate 1995 l'Ente, coinvolto nella vicenda c.d. di "affittopoli", ha fornito - su richiesta - gli elenchi dei locatari anche al Ministero vigilante che aveva costituito una commissione di indagine sulla gestione patrimoniale degli enti previdenziali (DD.MM. 28 agosto e 13 settembre 1995). Non risulta, per quanto consta, alcun rilievo in proposito;

f) con delibera n. 4 del 10.1.1996, sulla base della determinazione della Corte dei Conti - Sez. controllo enti assunta nell'adunanza plenaria del 26.9.1995, il Consiglio di Amm.ne ha stabilito di " *non dover più soggiacere all'obbligo*

giuridico di far luogo a riserva di alloggi in favore degli sfrattati, così come previsto dal d.l. 30.1.1979, n. 21 convertito in legge 31.3.1979, n. 93".

* * *

Per i profili strettamente legali, si ricordano:

- sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio, in data 5 marzo 1996 n.20, di condanna degli amministratori "*pro tempore*", a rifondere il danno erariale conseguente alla spesa sostenuta per l'affidamento (delib. Cons. n. 49/1989) ad un *pool* di liberi professionisti e di legali, rispettivamente, della perizia stragiudiziale di stima e della consulenza legale finalizzate all'acquisto in Roma della nuova sede dell'Ente (*palazzo Volpi*);
- differimento (delib. Cons. n.252/1994) alla fine dell'anno 1994, del deposito del ricorso per ingiunzione contro la RAI s.p.a. per il recupero giudiziale del credito contributivo e delle somme aggiuntive (oltre 19 miliardi) dovute per i telecineoperatori addetti alle testate giornalistiche essendo in corso di esame presso il Ministero vigilante la richiesta della stessa RAI per ottenere la riduzione delle sanzioni civili ad un tasso pari agli interessi legali;
- sentenza *favorevole* del TAR Lazio (appellata dalla controparte al Consiglio di Stato), nell'impugnativa avverso l'ordinanza del Prefetto di Roma del febbraio 1992, in materia di assegnazione degli alloggi agli sfrattati ⁹.

⁹ Con delibera n. 116 del 19.5.1994 il Consiglio ha, *comunque*, liquidato ai legali Satta, Scoca e Guarino l'importo complessivo di lire 66.500.000 (oltre ad iva e 2% CNPA) per l'espletamento dell'incarico. Altro caso di pagamento di spese legali, *nonostante la vittoria nella lite*, è rinvenibile nella delib. 28 del 14.2.1994 che liquida la parcella di lire 220.899.485 (oltre a lire 5.850.000 per diritti dell'Ordine) a favore del legale G.M. Gentile.

Per irregolarità di vario genere, sono in corso numerose istruttorie da parte delle Procure Regionali della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione, rispettivamente, Lazio e Lombardia. In particolare giova ricordare che : circa la concreta utilizzazione di “palazzo Volpi” la prima ha chiesto dettagliate notizie con nota del 4 marzo 1996 ; in merito alle case in Via dei Missaglia, a Milano, vendute all'I.N.P.G.I. nel 1990 / 1991 dalla Premafin (società del gruppo Ligresti), la Procura Regionale di Milano ha citato in giudizio per danno erariale ¹⁰ anche gli amministratori “*pro tempore*” dell’Ente, previa loro messa in mora.

Per completezza è, infine, da menzionare l’accordo transattivo (delib.Cons. 298 in data 9.11.1995) del giudizio pendente con l’ENEL, per l’adeguamento dei pregressi canoni di uno stabile ed autorimessa ad esso locati in Roma (largo Loria - via Omboni), con versamento a saldo di lire un miliardo e rinnovo del contratto dall’1.1.1996, per sei anni, al canone complessivo annuo di lire 3 miliardi al netto degli oneri accessori e con adeguamento Istat annuale.

Altra transazione ha riguardato l’immobile acquistato in Napoli (vicoletto Belvedere) nel 1993, per rinuncia della venditrice alla richiesta di pagamento di lavori, ritenuti extracontrattuali, dell’importo di complessive lire 1.102 milioni.

Una denuncia per truffa, per irregolarità nella liquidazione dell’indennità di disoccupazione ad una giornalista, pende nei confronti di due dipendenti: l’I.N.P.G.I. ha sospeso i medesimi avviando una procedura disciplinare; oltre all’apertura di un’inchiesta, sono stati disposti controlli su tutte le pratiche svolte dall’ufficio per verificare altre, eventuali irregolarità.

¹⁰ Alla vicenda ha dato ampio risalto la stampa quotidiana.

4. Organi

Gli organi dell'I.N.P.G.I. in larga parte di origine elettiva nonchè, per statuto, di durata quadriennale sono stati (nella composizione fino al dicembre 1995) :

A) il **Consiglio di Amministrazione**, scaduto ¹¹ il 6 luglio 1995.

La rilevata pletoricità dell'organo ¹² (30 membri) ha trovato tempestiva modifica nel nuovo statuto: il Consiglio di Amministrazione è stato, infatti, ridotto a quindici componenti ¹³ ed *“ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto che non siano espressamente riservati al Consiglio generale”*.

Esso si avvale di commissioni consultive nonchè di studio per l'approfondimento, l'istruttoria e la elaborazione delle proposte da sottoporre all'esame degli organi deliberanti. Le commissioni da otto sono state elevate a quattordici (alloggi - immobili- appalti - bilancio, ecc. - contributi e vigilanza - informatica - mutui e prestiti - occupazione - personale - previdenza - prestazioni integrative - provveditorato - rapporti col Parlamento ed istituzioni -

¹¹ Nel corso del quadriennio, alcuni consiglieri furono dichiarati decaduti per modifica di *status* da giornalista attivo a pensionato, come da interpretazione in tal senso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Segretariato Generale UCA I.6/2 in data 8 marzo 1994. L'Ente ha utilizzato la loro professionalità inserendoli nelle Commissioni consultive (delib.110/1995).

Nel marzo 1994 furono respinte le dimissioni di un componente del Comitato esecutivo, non ravvisandosi alcuna incompatibilità con la sua nomina a Presidente dell'Associazione stampa romana.

¹² Cfr. Relazione 1991/3, cit., paragrafo 3.

¹³ Da ultimo, la delibera 145/*bis* del Consiglio in data 22.6.1995 che, tra gli altri, ha previsto due rappresentanti designati, rispettivamente : uno dal Ministero del lavoro e della p.s. e l'altro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

statuto e regolamento); hanno un proprio presidente, un vice presidente e da due a tre membri effettivi; svolgono ciascuna compiti rientranti nei settori di competenza prefissati e definiti dal Consiglio.

E' previsto che, alle sedute, assistano il Presidente ed un sindaco del Collegio Sindacale.

B) il **Presidente**, scaduto il 22 novembre 1995.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono state svolte dal Vice presidente ;

C) il **Comitato Esecutivo**, composto da 13 membri (di cui 7 in rappresentanza dei giornalisti iscritti, 1 dei giornalisti pensionati ed 1 degli editori), scaduto il 24 settembre 1995.

Nel nuovo statuto, abolito il Comitato esecutivo, è stato introdotto il Consiglio Generale ¹⁴ (di 19 membri) - avente, anch'esso, durata quadriennale - che " *si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno ed in sessione straordinaria quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quarto dei componenti*".

Detto organo ha, tra l'altro, funzioni di programmazione ed indirizzo generale, valutazione delle decisioni del Consiglio (esprime, infatti, motivato parere sulla gestione), approvazione dei bilanci, deliberazione delle modifiche statutarie, elezione di 10 componenti del Consiglio di amministrazione, ecc.;

D) il **Collegio dei sindaci**, composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti ¹⁵.

¹⁴ L'art. 23 del nuovo statuto ha previsto che, sino alla data di insediamento dei (nuovi) organi collegiali, le attribuzioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione fossero esercitate dal Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

¹⁵ Per decadenza del titolare, ammesso al trattamento di pensione, nel febbraio 1995 è subentrato un supplente.

* * *

I suddetti organi sono stati tutti, alla scadenza, rinnovati dopo un breve periodo di "*prorogatio*".

Nella fase di trapasso, il Consiglio di Amministrazione ancora in carica, ai sensi dell'art. 23 (norma transitoria) del nuovo statuto, ha confermato al Presidente ed al Vice Presidente "*pro tempore*" tutti i poteri ai medesimi, in precedenza, conferiti (delib. n.233 del 20.9.1995).

Tenuto conto delle competenti designazioni ed a seguito delle elezioni, svoltesi ai primi di dicembre 1995, per la scelta dei dieci membri di categoria, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione è avvenuto il 29 dicembre 1995; in quella circostanza esso ha eletto tra i propri componenti - come prevede l'art. 12 (co.2, 3 e 4) dello statuto - sia il Presidente sia i **due Vice Presidenti** dei quali uno , con funzioni vicarie, in rappresentanza dei giornalisti e l'altro degli editori.

* * *

L'attività degli organi collegiali si è svolta con regolarità, senza particolari problemi da segnalare, e si è concretizzata in riunioni periodiche nel complesso così riassumibili:

	1994	1995
Consiglio di amministrazione	12	12
Comitato esecutivo	9	6
Collegio sindacale	12	13

La verbalizzazione elettronica delle sedute del Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione è effettuata da apposita società aggiudicataria, al

prezzo ¹⁶ fisso a cartella, debitamente ridotto dal marzo 1994 in base all'art.6 della legge 24.12.1993 n.537, per rinnovo del contratto.

Con riferimento all'organo interno di revisione, l'attività - oltre alle verifiche di cassa ex art. 26 d.P.R. n. 696/1979 ed ai doverosi pareri sia sui bilanci, e relative variazioni od assestamenti, sia sui conti consuntivi sia sulle cancellazioni dei residui attivi e passivi nonchè sui riaccertamenti dei residui attivi - è stata improntata a fornire all'Ente le indicazioni ed i suggerimenti necessari per la corretta gestione sotto i profili della legalità amministrativa e della rispondenza ai canoni gius-contabilistici.

Si menzionano, tra l'altro, l'esame dei flussi di cassa (per gli adempimenti previsti dall'art.12 della legge n. 243/ 1993) e, nel marzo 1995, le notizie fornite al Ministero del Tesoro RGS-IGF circa la verifica sulla situazione finanziaria e gestionale, propedeutica alla trasformazione dell'Ente in persona giuridica privata; aggiungasi l'attestato di convalida per avviare le procedure di rimborso da parte dello stesso Ministero dell'indennità incentivante l'esodo corrisposto ai giornalisti ai sensi dell'art.37, lett.c), della legge n.416/1981.

Specifici rilievi hanno, invece, riguardato: l'esame a campione di alcuni mandati (verb.2/94); la necessità di recuperare residui attivi di complessive lire 5.076.436.983 per canoni dei fitti - dovuti all'Ente e non riscossi - al 31/12/1993 e di dare attuazione al d.Lgs. n.29 del 1993, e successive modifiche, circa la separazione tra le funzioni di direzione politica e le attività di gestione (verb. 4/94); l'esigenza di regolarizzare le posizioni contabili mediante imputazione delle reversali non eseguite (verb. 5 ed 8/94);

¹⁶ Il cap. 10420 del consuntivo riporta una spesa di lire milioni 70 nel 1994 e 58 nel 1995.

Vanno, altresì, rammentate sia le numerose richieste all'Ente di notizie, informazioni e chiarimenti sulla gestione sia la disamina dei mandati di pagamento per verificarne la regolarità della documentazione.

Merita, infine, di essere segnalato il controllo mirato all'esame della documentazione di liquidazione delle missioni del personale dipendente (verb.1/94), con osservazioni di vario genere.

* * *

I compensi per le suindicate cariche ed i gettoni di presenza corrisposti sono riportati nelle seguenti tabelle (importi al lordo forniti dall'Ente):

INDENNITA' DI CARICA (al lordo) fino al 31. 12. 1995¹⁷

Presidente	(iniziale)	73.096.720 annue
V. Presidente	"	36.308.509 "
Consigliere		160.000 mensili
Presidente Collegio Sindacale		400.000 "
Sindaco effettivo		300.000 "
Sindaco supplente		80.000 "

GETTONE DI PRESENZA FINO AL 20. 12. 1995¹⁸

Presidente e Vice Presidente I.N.P.G.I.	70.000 (al lordo)
Consigliere	"
Presidente Collegio sindacale	"
Sindaco effettivo e supplente	"

¹⁷ D.M. 31 ottobre 1979; D.M. 29 novembre 1984; Legge 8 marzo 1985, n. 72 e D.P.C.M. 13 luglio 1991.

¹⁸ D.M. 31 ottobre 1979 e 29 novembre 1984; D.P.C.M. 13 luglio 1991.

Con delibera 7 marzo 1996 n. 2, trasmessa al Ministero del lavoro il successivo 23 aprile, senza osservazioni, il Consiglio Generale ha:

- *elevato dal 21 dicembre 1995 la misura lorda del gettone di presenza a lire 200.000* (lo stesso importo compete ai componenti delle commissioni consultive);

- *determinato dal 1 gennaio 1996 l'indennità di carica*, come appresso, del Presidente nonché dei componenti di tutti gli altri organi collegiali :

- Al Presidente = +0,05% del trattamento economico del Direttore Generale pari ad a.l. lire 230.954.015 ¹⁹;
- Al Vice Presidente vicario = 50% del Presidente
- Al Vice Presidente = 40% del Presidente
- Ai Componenti del Cons. d'Amministr. = 25% del Presidente
- Al Presidente del Collegio Sindacale = 35% del Presidente
- Ai Componenti del Collegio Sindacale = 30% del Presidente.

Con delibera del 10 gennaio 1996 n. 10 detto Consiglio ha, invece, stabilito i criteri per la quantificazione dei **rimborsi delle spese** tutte ²⁰ sostenute dal Presidente, dai componenti degli organi collegiali (tutti) nonché dal Direttore Generale.

* * *

Circa i nuovi emolumenti, oltre agli esposti pervenuti a questa Corte, si segnalano le contrarie prese di posizione di alcuni organi di stampa.

Al riguardo - pur dando atto che, per effetto della privatizzazione, gli Enti previdenziali interessati hanno maggior libertà nel fissare gli emolumenti per i propri organi di amministrazione - ritiene la Corte che, ferme restando le

¹⁹ Lire 230.838.595 + 0,05% = 230.954.015.

²⁰ Spese per: viaggio - effettuato con mezzo proprio e/o pubblici, compresi taxi e pedaggio autostradale; pasti, fino ad un massimo di 70 mila ciascuno ; albergo a quattro stelle; parking custodito

compatibilità di bilancio, non si debba, comunque, prescindere né dai criteri correnti, circa la congruità dei compensi né dai canoni di proporzionalità correlati non solo alle effettive mansioni svolte da ciascun amministratore ma anche al (normale) quadro retributivo degli organismi privati, in genere, e delle società, in particolare per le attività di pari qualificazione professionale.

Osserva, inoltre, che la potestà riconosciuta al Consiglio Generale dall'art. 11, co. 1, lett. f) dello statuto *"di determinare i compensi spettanti al Presidente dell'Istituto, ai vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi collegiali"* presenta, rispetto alla generale normativa civilistica in materia (artt. 2364, co 1, e 2389 c.c.) peculiare singolarità trattandosi di un organo collegiale comunque interessato - perchè di esso fanno parte tutti i componenti del C.d.A., compresi il Presidente ed il Vice Pres. Vicario - la qual cosa, oltre a far sorgere dubbi circa il rispetto dei canoni di obiettività, potrebbe non escludere potenziale conflitto di interessi. Aggiungasi che, il compenso per il Collegio Sindacale, è disposto dal medesimo organo assoggettato al controllo dei beneficiari di esso.

* * *

Non riveste qualifica di organo il **Direttore generale** ²¹, assunto con contratto quinquennale che scadrà il 14 gennaio 1997.

A costui - ex dipendente dell'I.N.P.G.I., presso cui conserva l'iscrizione al fondo integrativo di previdenza (delib. n. 38/1994) - spettava il trattamento economico previsto per il dirigente generale di livello C dell'amministrazione dello Stato.

²¹ Con delibera n. 289/1991, il Consiglio di amministrazione conferì a un dirigente superiore le attribuzioni del Direttore generale, in caso di suo impedimento o di assenza.

Dal 1 gennaio 1996, invece - tenuto conto della privatizzazione - gli è stato applicato (delib. n. 253/ *bis* del 1995 e n. 58 del 5.3.1996) il “ *contratto nazionale di lavoro per i direttori amministrativi ed i dirigenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani*” corrispondente, nella specie, alla retribuzione di complessive lire 230.838.595 annue lorde (150 milioni + 13^a e 14^a mensilità + indennità integrativa, nella misura in godimento + indennità speciale).

Con la stessa decorrenza, le disposizioni del D.P.C.M. 16 marzo 1990 e precedente normativa circa il trattamento di missione del medesimo, sono state sostituite dalle citate misure e modalità concernenti i componenti degli organi collegiali.

In caso di partecipazione alle riunioni delle Commissioni consultive, previste dalla legge o dallo statuto, gli è corrisposta una “medaglia di presenza” di L. 70.000 lorde (delib. Cons. n. 59 del 23 marzo 1993) elevate dal 21.12.1995 a lire 200.000 lorde.

Si rammenta che dal marzo 1996 il Consiglio Generale, in base agli artt.13 e 17 del nuovo statuto, ha nominato un **Vice Direttore Generale** (affidandogli il coordinamento e la responsabilità dell’Ufficio legale) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con trattamento economico inferiore del 10% rispetto al Direttore Generale.

5. Il Personale

La situazione del personale in servizio al 31 dicembre di ciascun esercizio del biennio in esame si desume dal seguente prospetto; tra parentesi sono indicate le unità mancanti:

CONSISTENZA DEL PERSONALE	dotazione organica		personale in servizio		
	1993	1994/1995	1993	1994	1995
A) Dipendenti di ruolo					
Qualifica dirigenza					
-Dirigente superiore	6	6	3	3	3
-Dirigente	8	8	1	1	4
Qualifica funzionale					
-X	4	4	4	3	1
-IX	17	17	15	15	10
-VIII	32	32	29	28	26
-VII	72	70	40	48	54
-VI	57	59	34	43	40
-V	54	51	21	39	38
-IV	19	22	7	21	20
-III	23	23	14	15	15
TOTALE A	292	292	168 (-124)	216 (-76)	211 (-81)
B) Dipendenti a tempo determinato					
-IV			14	-	-
-VI			9	-	3
TOTALE B	-	-	23	-	3
TOTALE A+B	292	292	191	216 (-76)	214 (-78)

Rispetto alla dotazione organica complessiva di 292 unità, si desume una carenza annuale del 26% circa, notevolmente inferiore a quella del 1993 (42,5%), calcolata escludendo i dipendenti a tempo determinato.

Nel 1994 vi è stato un incremento di 25 unità dovuto alla differenza tra a 30 assunzioni (9 della VII^a q.f., 18 della V^a q.f., 2 della III^a q.f., cui si aggiunge una unità della VII^a q.f. impiegata a “part time”) e 5 cessazioni dal servizio (1 unità della X^a q.f., 1 della VIII^a q.f., 2 della VII^a q.f. e 1 della III^a q.f.).

L'Ente ha, inoltre, proceduto all'immissione in ruolo di 23 unità precedentemente assunte a tempo parziale (D.P.C.M. n.127/1989) di cui 9 equiparati alla VI^a q.f. (profilo di assistente di amministrazione) e 14 alla IV^a q.f. (archivista-dattilografo e addetto ai terminali).

Nel 1995, a seguito della privatizzazione, si è posto il problema della riorganizzazione della struttura del personale. In base all'art.5 (co. 1) d.lgs. n.509/1994 - modificato dall'art.18 (co. 2) d.l. 2/10/1995 n.416 - alcuni dipendenti hanno esercitato il diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego ed ottenuto, su richiesta, il collocamento in disponibilità dal 30/12/1995 (delibere n.332 e 333 del 23/11/1995). Nei loro confronti è stabilito il procedimento della mobilità con eventuale trasferimento presso altra amministrazione pubblica che abbia pubblicizzato, nei modi opportuni, le carenze nel proprio organico. In attesa del trasferimento, i dipendenti interessati sono collocati in disponibilità per un periodo massimo di 24 mesi, con riduzione dello stipendio, trascorso infruttuosamente il quale il rapporto di lavoro cessa.

I dipendenti dell'I.N.P.G.I. trasferiti ad altra amministrazione nel 1995 sono stati 3 ed altrettanti collocati, come già detto, in disponibilità. A questi si devono aggiungere 6 cessazioni dal servizio dovute a dimissioni, dispensa o compimento dell'età pensionabile.

L'attività di selezione del personale, per la copertura dei posti vacanti in organico, attraverso le procedure di legge, ha riguardato nel 1994 :